

## *Sintesi dell'emendamento*

*L'emendamento è finalizzato a porre le premesse per una più trasparente applicazione delle agevolazioni in materia tributaria . La sistemazione di esse nell'ambito di un apposito testo unico, per il quale vengono, peraltro, dettati specifici criteri di redazione oltre che criteri per la gestione successiva ed il controllo della spesa fiscale, rappresenterebbe, infatti, uno strumento importante di governance del sistema che potrebbe garantire una maggiore equità fiscale anche attraverso il meccanismo del recupero della spesa fiscale che non trovi più giustificazione razionale e la sua destinazione a nuovi fini sia di governo delle agevolazioni sia di riduzione del carico tributario sopportato dai contribuenti.*

Nell'Atto Camera 1762, si apportino le seguenti modificazioni:

-dopo l'articolo 5 si aggiunga il seguente:

“Art.5 bis

Delega per la predisposizione del codice unico delle agevolazioni tributarie

Il Governo è delegato ad emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla predisposizione del codice unico delle agevolazioni tributarie relativo ai tributi di competenza erariale secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) preliminare definizione della distinzione tra fiscalità ordinaria e fiscalità agevolata riferita ai singoli tributi e declaratoria della sussistenza dei presupposti agevolativi propedeutica allo spostamento in apposite sezioni del codice delle agevolazioni tributarie di tutte le disposizioni che derogano ai criteri generali di applicazione delle singole imposte, siano esse disposizioni che prevedono regimi speciali di applicazione dei tributi siano esse disposizioni che comunque si discostano alla ordinaria normativa di riferimento stabilita per le singole imposte o che consentano la formazione di crediti di imposta;
- b) inserimento, anche in più fasi, nelle sezioni del codice delle agevolazioni tributarie dei regimi agevolativi applicabili sull'intero territorio nazionale in vigore od oggetto di proroga nel corso del decennio precedente l'emanazione del codice;
- c) quantificazione, a normativa vigente, dell'entità economica della spesa fiscale conseguente alla esistenza di regimi agevolati comunque denominati o ad aliquote tributarie applicate in funzione di specifici requisiti oggettivi o soggettivi finalizzata alla definizione della clausola di invarianza di cui alla successiva lettera d);
- d) previsione del vincolo di invarianza della spesa fiscale da attuarsi attraverso l'imputazione ad essa di ogni previsione agevolativa successiva all'emanazione del testo unico delle agevolazioni tributarie, con contestuale obbligo di inserimento di ogni nuova previsione nelle apposite sezioni del testo unico delle agevolazioni e di conseguente abrogazione di preesistenti agevolazioni di pari importo economico;
- e) previsione che le agevolazioni tributarie derivanti direttamente o indirettamente da accordi internazionali o da trattati sono considerate modalità ordinarie di applicazione dei tributi, modificabili soltanto attraverso fonti di pari grado rispetto quelle istitutive;

f) riduzione della spesa fiscale, quantificata ai sensi della lettera b), nella misura tendenziale del 5 per cento annuo nei cinque anni successivi alla emanazione del codice delle agevolazioni e conseguente devoluzione del risparmio conseguito alla riduzione del carico tributario ordinario previsto per l'imposizione diretta ovvero alla riduzione degli obblighi tributari di maggior impatto sociale ;

g) individuazione della data di entrata in vigore, anche con decorrenze differenziate per singole sezioni, del codice delle agevolazioni a partire dal primo giorno dell'anno successivo a quello della emanazione dello stesso e contestuale abrogazione, con le medesime decorrenze, delle disposizioni agevolative relative ai singoli tributi diverse da quelle individuate nel codice medesimo.”

-all'articolo 6, comma 1, le parole “da 1 a 5 “sono sostituite dalle seguenti: “da 1 a 5 bis”

## Relazione.

*Il tema della spesa fiscale attuata attraverso esenzioni, agevolazioni, regimi sostitutivi, crediti di imposta e comunque attraverso forme di facilitazione che alterano l'applicazione coerente della logica dei tributi ha raggiunto un grado di complessità ormai notevole con ricadute in termini di cognizione e conseguente gestione del sistema della fiscalità. E' da dire, peraltro, che la situazione di frammentazione attuale si è prodotta nel corso di vari anni ed in parte ripete analoghe situazioni alle quali si cercò di porre in precedenza attraverso la predisposizione del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 recante la disciplina delle agevolazioni tributarie.*

*Con l'elaborazione del suddetto decreto si tentò, infatti, di porre ordine nel sistema delle agevolazioni cercando di accorpare, per quanto possibile, in un unico compendio normativo quanto esistente in materia di agevolazioni e prevedendo al contempo, attraverso l'articolo 42, l'abrogazione delle facilitazioni diverse da quelle previste dal decreto stesso o dai decreti emanati in applicazione della riforma prevista dalla legge 9 ottobre 1971 n. 825.*

*Tenuto conto del tempo trascorso e della riproduzione di una situazione analoga a quella che portò alla emanazione del richiamato decreto n. 601 del 1973, si ritiene che una migliore possibilità di governo della materia potrà essere consentita dalla formulazione di un vero e proprio codice delle agevolazioni tributarie oggetto della proposta normativa.*

*Nell'ambito del suddetto codice dovranno essere inserite, dividendole per materia, le singole agevolazioni ancora meritevoli di mantenimento.*

*In tal modo si avrà una più completa cognizione della stessa entità della spesa fiscale e potrà anche essere prevista la sua riduzione o anche il suo abbattimento finalizzato a finanziare una riduzione delle aliquote o degli obblighi fiscali con maggiore impatto sociale.*

*E' appena il caso di rilevare che allo stato attuale la spesa fiscale effettiva, considerata nella accezione che precede, non è quantificabile in misura oggettiva e puntuale, per cui, a seconda dei criteri utilizzati, l'entità della stessa assume una variabilità che ne mina la sua credibilità. Questo, evidentemente, non consente, allo stato attuale, di poterla utilizzare come grandezza economica significativa ai fini esplicativi della proposta disposizione ma certo non sfugge il rilievo che essa ha sotto il profilo politico ed economico.*

*In definitiva il governo della spesa fiscale quale elemento di politica economica acquisterà, grazie al codice delle agevolazioni in argomento, una maggiore trasparenza e governabilità recuperando il dovuto rilievo per l'azione di governo della politica economica e sociale del Paese.*

*La tecnica normativa prescelta per il perseguimento dell'obiettivo voluto é quella della delega legislativa.*

*Attraverso la disposizione di delega vengono, pertanto, stabiliti i criteri generali da seguire per la predisposizione, sia pure in più fasi, del codice in argomento.*

*In particolare la norma di delega prevede l'obbligo del mantenimento delle sole agevolazioni derivanti da norme di derivazione pattizia o aventi applicazione su tutto il territorio nazionale ovvero di quelle applicabili su tutto il territorio nazionale che risultino reiterate da oltre un decennio.*

*La stessa norma di delega individua limiti alla introduzione di nuove agevolazioni al fine di giungere al controllo della spesa fiscale non mancando di prevedere la riduzione della stessa allo scopo di perseguire finalità di rilievo sociale*

*Analogamente a quanto previsto nel già richiamato articolo 42 del DPR n. 601 del 1973, viene prevista, inoltre, anche la predisposizione di una norma di chiusura secondo la quale quello che non è espressamente previsto nel codice sia ha per abrogato.*

*In particolare è ancora da rilevare come, al termine dell'opera di razionalizzazione perseguita ogni tributo verrebbe ancora regolato dalla norma che lo istituisce e che ne definisce l'applicazione in forma ordinaria, per cui il codice delle agevolazioni tributarie verrebbe a costituire il complemento per il raggiungimento della completezza ed equilibrio normativo in materia fiscale.*